

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. VI - N. 1

1974

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

VIA DELL'ERBA, 1 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1974

EX ACTIS PAULI PP. VI

Rescriptum ex audientia
Instructio de secreto pontificio 3

Allocutiones

I. *Iis qui in Gregoriana Studiorum
Universitate «Cursui renovationis
canonicae pro iudicibus aliisque
tribunalium administris» inter-
fuerunt* 7

II. *Ad Praelatos Auditores, Advocatos
et Officiales Tribunalis Sacrae Ro-
manae Rotae, a Beatissimo Patre
novo litibus iudicandis ineunte
anno coram admissos* 10

III. *Ad Sodales et Consultores Ponti-
ficiae Commissionis Codici Iuris
Canonici Orientalis recognoscendo,
in dedicatione laborum* 14

IV. *Ad Consilium permanens Secreta-
riae Generalis Synodi Episcoporum* 19

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

*Sacra Congregatio pro Religiosis et Insti-
tutis saecularibus*

De dimissione religiosorum qui vota per-
petua nuncuparunt in religione cleri-
cali exempta 23

Sacra Congregatio pro Cultu Divino

- I. Litterae circulares De normis ser-
vandis quoad liturgicos libros in
vulgus edendos, illorum transla-
tione in linguas hodiernas peracta 24
- II. Decretum De novo «Ordine Pae-
nitentiae» 26
- III. Decretum quo vacatio legis de Or-
dine Unctionis infirmorum pro-
rogatur 28

ACTA COMMISSIONIS

- I. Brevis conspectus de labore hucus-
que a Commissione peracto deque
peragendo 29
- II. Coetus mixtus studiorum ad appa-
randum Schema Legis Ecclesiae
Fundamentalis constituitur 59
- III. Opera Consultorum in parandis
Canonum Schematibus
1. Coetus specialis studii «De
Lege Ecclesiae Fundamentali» 60
2. De Institutis Perfectionis . . . 72
3. De personis physicis et iuridicis 93

DOCUMENTA

Oratio de statu laborum Commissionis
ab Card. P. Felici Vindobonae habita 104

NOTITIAE 116

il fenomeno associativo, sia per i chierici che per i laici. I principi stabiliti nello schema provvisorio (34 canoni) lasciano posto sia per Associazioni di carattere universale, a regime centralizzato o meno, che per quelle di ambito nazionale, diocesano e locale. Ciò sta a significare che le norme sono redatte in modo preciso, ma ampio, stabilendo solo principi generali validi per i singoli tipi di Associazioni; mentre, in applicazione del principio di sussidiarietà, le ulteriori determinazioni più particolareggiate vengono rimandate ai singoli statuti, da sottoporre alla competente autorità ecclesiastica (Vescovo diocesano, Conferenza Episcopale o Santa Sede).

h) DE NORMIS GENERALIBUS²⁵


Nello schema sono state omesse alcune delle norme iniziali del Codice di Diritto Canonico del 1918, dove si asserisce tra l'altro il principio fondamentale della potestà legifera della Chiesa; ciò è stato fatto sia perché questa ed altre simili affermazioni appartengono piuttosto alla dottrina giuridica e non alla legislazione, sia anche perché si suppone la promulgazione della *Lex Ecclesiae Fundamental*, dove potranno trovare più adeguata enunciazione altre nozioni fondamentali ora raccolte nei primi canoni dell'attuale Codice.

Lo schema è diviso nei seguenti titoli:

De legibus ecclesiasticis,
De consuetudine;
De temporis supputatione;
De rescriptis;
De privilegiis;
De dispensationibus;
De praeceptis;
De instructionibus et Decretis;
De statutis et ordinibus.

Nel Tit. I viene stabilito che le leggi universali della Chiesa (chiamate nel CIC *leges ab Apostolica Sede datae*) vengono promulgate in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali*; però il testo deve essere comunicato tempestivamente alle Conferenze Episcopali e, se riguarda i religiosi, anche ai Moderatori, in modo che le leggi vengano divulgate ovunque quasi nello stesso tempo.

²⁵ Cf. *Communicationes*, 3, 1971, pp. 81-94.



Per quanto riguarda la terminologia, si chiamano *leges universales* quelle che sono promulgate per tutta la Chiesa Latina, mentre sono *leges particulares* quelle stabilite per un determinato territorio. Vengono chiamate, inoltre, *leges generales* quelle date per i fedeli di qualsiasi stato e condizione, mentre quelle che riguardano una determinata categoria di persone vengono chiamate *leges speciales*.

Quanto al soggetto passivo delle leggi particolari (can. 14 CIC) viene aggiunto il paragrafo seguente: *Leges particulares non praesumuntur, personales sed territoriales, nisi aliud constet*. Questa norma enunciata nel CIC sotto il can. 8 § 2 per qualsiasi legge ecclesiastica, nel testo proposto viene affermata solamente per le leggi particolari.

Nel Tit. II vengono mantenute sostanzialmente le stesse norme che nel CIC regolano l'istituto giuridico della *consuetudo*. I cambiamenti riguardano la sistemazione dei vari canoni fatta in modo più logico. Viene poi affermata più chiaramente la parte che ha la comunità cristiana nella formazione del diritto consuetudinario. Per quanto concerne l'approvazione della consuetudine da parte del legislatore, si afferma che detta approvazione può essere data sia per speciale consenso almeno tacitamente manifestato, sia per generale consenso. Perché una consuetudine acquisti forza di legge si richiederebbero 20 anni continui e completi, contro i 40 anni stabiliti nel CIC.

Riguardo al Tit. III, è da notare che vengono soppresse le norme contenute nel can. 33 § 1 CIC, essendo mutata la disciplina circa il tempo per celebrare la S. Messa, il digiuno e l'astinenza.

Per gli *atti amministrativi* ci sono nell'attuale CIC norme che riguardano solamente i precetti *singulis data*, i rescritti, i privilegi e le dispense. Nel nuovo testo invece vengono proposte norme riguardanti anche altri atti giuridici, a carattere amministrativo.

Nel Tit. IV si enuncia una regola secondo la quale tutto ciò che è stabilito nei canoni successivi circa i rescritti vale anche per le concessioni di grazia fatte *vivae vocis oraculo*. Viene poi affermato che i rescritti possono essere chiesti a *quacumque auctoritate intra fines suae competentiae agente* e non soltanto alla Sede Apostolica o agli Ordinari, come è detto nel CIC. Vengono poi inseriti anche i *Vicarii Episcopales*, secondo le norme del M. P. *Ecclesiae Sanctae*, dove il Codice menziona solamente i Vicari generali.

Riguardo al Tit. V è da notare che si propone una innovazione di grande importanza giuridica. Sotto il nome di privilegio viene indicato solamente *privilegium a competenti auctoritate concessum* per actum particularem, *scilicet per actum administrativum*; e l'autorità compe-

tente per concedere un privilegio è quella che *potestate exsecutiva in Ecclesia gaudet, intra fines suae competentiae*.

Nel Tit. VI, si stabilisce che essendo la dispensa un atto particolare di indole amministrativa, non può sostenersi la norma del can. 80 CIC in forza della quale la dispensa può essere concessa solamente dal legislatore o dal suo superiore. Pertanto è stata proposta un'altra norma per cui la dispensa può essere concessa *da coloro che hanno la potestà esecutiva intra limites suae competentiae* e da coloro ai quali compete la facoltà di dispensare *explicite vel implicite sive ipso iure sive vi delegationis legitimae*.

Riguardo alla possibilità che i vescovi diocesani possano dispensare dalle leggi universali della Chiesa viene proposta tra l'altro una nuova norma che determina quali sono le persone sulle quali può essere esercitata la potestà di dispensare. In forza di tale norma colui che ha la facoltà di dispensare può esercitarla *... etiam extra territorium existens, in subditos, licet e territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in peregrinos quoque in territorio actu degentes*.

Lo schema tratta anche, come si è visto, di altri atti amministrativi, o che non trovano norme nell'attuale Codice (ad esempio, le Istruzioni), oppure sono espressioni giuridiche adoperate in più sensi e con diversità di contenuto sostanziale (ad esempio, i Decreti).

i) DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO

Il *Coetus de Magisterio Ecclesiastico* ha terminato la revisione dei canoni del Codice relativo alla materia assegnatagli, che è quella contenuta nel Lib. III, pars IV, cann. 1322-1408. La trattazione, contenuta in sette capitoli, è disposta come nel prospetto che segue:

De Magisterio in genere.

De Divini Verbi Ministerio: a) *canones generales*, b) *de Verbi Dei praedicatione*, c) *de catechetica institutione*.

De Educatione christiana: a) *de scholis*, b) *de studiorum superiorum Institutis*, c) *de Universitatibus et Facultatibus Studiorum Ecclesiasticorum;*

De Institutione Clericorum;

De Libris et Instrumentis Communicationis socialis;

De Sacris Missionibus;

De Fidei professione.